



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO**

**4^ SEZIONE**

Il Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Rossella BARBARO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 27639 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023

tra

**ROBERTO** (CF [redacted]) e per esso il  
procuratore **CONSERF SRLS** - rappresentata e difesa dall' Avv. Federico Comba  
**-RICORRENTE-**

e

**COMPASS BANCA SPA (CF 00864530159)**, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti

[redacted] a e [redacted] l.

**-RESISTENTE-**

**OGGETTO: ripetizione di indebito avente ad oggetto costi contrattuali.**

**CONCLUSIONI**

Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 marzo 2024, da intendersi qui integralmente trascritte.

**Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione**

**1.**



cit.) e senza che quest'ultima dimostri di aver subito un danno alla propria persona o al proprio patrimonio in conseguenza del processo . Oltre alla copiosa giurisprudenza di merito, in tal senso anche la Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 23 giugno 2016 n. 152, ha confermato che l'art. 96 comma III c.p.c. *risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti....* Ne consegue che l'art. 96 comma III c.p.c. istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c. per l'offesa arrecata alla giurisdizione.

In relazione alla quantificazione di tale somma, si richiama la Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 139/2019 ha stabilito che: *...la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa»* (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176). Pertanto, tenuto conto dello scaglione di valore delle spese di lite, a mente del D.M. 55/14, essa viene individuata in € 500,00.

### **P. Q. M.**

- definitivamente pronunciando;
- **accoglie la domanda** e, per l'effetto,
- **condanna la Resistente**, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di Conserf Srls, quale mandataria all'incasso del Ricorrente , la complessiva somma di **€ 8.704,28;**
- **condanna la Resistente**, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese legali sostenute da parte ricorrente, liquidate in complessivi € **1.265,00 per compensi professionali** (di cui € 236,00 per la fase di studio; € 252,00



per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria ed € 425,00 per la fase decisoria), oltre € 125,00 per spese non imponibili, Iva, Cpa e rimborso forfettario, come per legge;

- **condanna, altresì, la Resistente,** in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la somma di **€ 500,00 ai sensi dell'art.**

**96 comma 3 cpc.**

Così deciso in **Milano il 6.01.25**

***Il Giudice di Pace***

***Dott.ssa Rossella BARBARO***

